

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L.69/09 di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 19/02/2018

Al 06/03/2018

inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e uffici competenti

Prot. 771 del 19-feb-2018

Data 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.^{ssa} Caterina Puggioni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni d'urgenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.^{ssa} Caterina Puggioni

N. 19 del registro delle deliberazioni data 12/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali per l'anno 2018

L'anno 2018 addì dodici del mese di febbraio

Alle ore 19:30, nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello risultano	PRESENTI/ASSENTI
Flore Antonio	Presente
Milia Antioco	Presente
Ghiaccio Antonio Pietro	Assente
Chessa Mariangela	Presente
Cappai Stefano	Assente
Totale presenti	3
Totale assenti	2

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dott.^{ssa} Caterina Puggioni**

Il Dott. Antonio Flore nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comune di Scano di Montiferro		
Delibera Giunta Comunale	N. 19	Del 12/02/2018
Oggetto:	Determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali per l'anno 2018	

LA GIUNTA COMUNALE

➤ PREMESSO:

- **Che** il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020. Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 7 febbraio 2018 il termine è stato ulteriormente differito al 31/03/2018. Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:
 - Dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
 - Dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **Che** La legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639 - 731, legge 27 dicembre 2013 n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- **VISTA** la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali. Una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI

- **VISTA** la medesima legge di Stabilità 2016 la quale in materia di TASI ed IMU dispone:

◦ TASI

- a) art. 1 comma 14 : viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

- e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
- o **IMU.**
- a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0 a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».”.
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'**IMU** sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- c) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- d) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- e) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “
- f) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: “25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”
- g) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati**.
- h) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato** .

Tanto premesso e considerato;

➤ **RICHIAMATI** gli atti deliberativi :

- C.C. n. 11 del 15/04/2015 avente ad oggetto “ Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- C.C. n. 6 del 28/04/2015 avente ad oggetto: *Imposta Unica Comunale (IUC) – approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015;*
- G.M. n. 13 del 02/02/2016 avente ad oggetto: *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali per l'esercizio finanziario 2016;*
- G.M. n. 10 del 02/03/2017 avente ad oggetto: *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali per l'esercizio finanziario 2017;*

➤ **RILEVATO** che si intendono confermare le aliquote IMU e TASI adottate per l'anno 2017 e che le tariffe TARI vengono calcolate in base al nuovo Piano Finanziario 2018;

➤ **ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria – Personale –Tributi;
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente

1. **DI PRENDERE ATTO** della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2018 che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con parziale eccezione per la TARI;
2. **DI APPROVARE** e confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote e tariffe IMU, TASI, approvate con deliberazione CC . 6 del 28/04/2015 per l’anno 2015 e confermate con deliberazione G.M. n. 10 del 02/03/2017 per l’anno 2017 :

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6%

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa sono parzialmente coperti nel 2017 con la TASI ad aliquota base dell’ 1,00 per mille. I restanti costi verranno coperti con altre risorse di bilancio provenienti dalla fiscalità generale del Comune e dai contributi correnti della Regione;
- Di prevedere le seguenti riduzioni di imposta, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante – riduzione del 25%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo- riduzione del 25%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente riduzione del 25%;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero - riduzione del 25%;
 - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU –riduzione del 50% ;

Tassa sui rifiuti (TARI)

3. **DI APPROVARE** il Piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2018, di cui si allega il Modulo sub A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
4. **DI DICHIARARE** il presente atto, con successiva votazione favorevole, unanimamente espressa per alzata di mano, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs 267/00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ANTONIO FLORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TODOTT.^{SSA} CATERINA PUGGIONI